



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1644 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2015 e vertente

TRA

YUR POWER IX s.r.l., con sede legale in Roma, alla Piazza della Croce Rossa n. 2/B (P. IVA 10726281008), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., Claudio Giuseppe Bencivengo, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Archimede n. 120, presso lo studio dell'Avv. Vipsania Andreicich, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione.

Opponente

E

POWERCOM CO. Ltd., con sede legale al (235) 8, 9 Fl., No. 246, Lien Chen Rd., Zhong He Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., Feng-Hao Chang, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Bertoloni n. 14, presso lo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrew Garnett Paton, Maria Cristina Franchini ed Emanuela Monteleone, in virtù di procura speciale alle liti autenticata dal Notaio Chan Meng-Lung il 26.06.2012 e legalizzata dall'Ufficio Consolare italiano in Taipei il 28.06.2012.



Opposta

OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 22924/2012, reso dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2012.

CONCLUSIONI. All'udienza del 13 ottobre 2015, i Procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini che seguono:

per l'opponente: "Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) in via preliminare, autorizzare, per tutti i motivi esposti sub § 8 della sezione in diritto dell'atto di citazione, la chiamata nel presente giudizio ex articolo 106 c.p.c. di Feng-Hao Chang. B) In via istruttoria, ammettere tutti i mezzi di prova articolati nelle memorie ex art. 183, VI co., nn. 2 e 3, c.p.c. così come tutti i mezzi istruttori diretti alla verifica ex art. 216 c.p.c. del Secondo Patto Parasociale (doc. n. 3 di produzione della opponente), disconosciuto dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta. C) Nel merito, in via principale: i) dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento dell'illegittimità dello stesso per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione e, comunque, della simulazione relativa dell'ordine di acquisto dei pannelli solari datato 4 gennaio 2010; per l'effetto, revocare detto decreto ingiuntivo e conseguentemente respingere qualsiasi richiesta di pagamento formulata dalla convenuta-opposta, dichiarando che nessun importo, allo stato, è dovuto dalla Yur Power IX s.r.l. D) Nel merito, in via riconvenzionale (i) in accoglimento dei motivi esposti sub § 6.1 della sezione in diritto dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la responsabilità della opposta nonché di Feng-Hao Chang in proprio - previa autorizzazione alla chiamata in causa di quest'Ultimo - in via solidale, alternativa o concorrente tra loro, per il mancato rifinanziamento della Yur Power IX s.r.l. e, per l'effetto, condannare i suindicati soggetti, sempre in via solidale, alternativa o concorrente tra loro, al risarcimento dei danni mediante pagamento, in favore della Yur Power IX s.r.l., della somma di Euro 500.000,00 ovvero del maggiore o minore importo accertato come dovuto o, se del caso, liquidato in via equitativa. (ii) In accoglimento dei motivi esposti sub § 6.2 della sezione in diritto dell'atto di



citazione, accertare e dichiarare l'obbligo della società opposta di garantire i moduli fotovoltaici, consegnati alla Yur Power IX s.r.l. ed installati presso l'impianto di Veglie, dall'assenza di difetti per i primi 5 anni, nonché un *output* degli stessi pari al 90% rispetto a quanto dichiarato nelle specifiche tecniche per i primi 10 anni di installazione, e dell'80% per i successivi 15 anni, con un "decadimento" tecnico annuo non superiore all'1%. (iii) Sempre in accoglimento dei motivi esposti sub § 6.2 della sezione in diritto dell'atto di citazione e di quanto dedotto nel § 3 della memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., accertare e dichiarare che, nel periodo compreso tra il maggio 2011 ed il 15 gennaio 2014 i moduli fotovoltaici non hanno assicurato la produzione garantita dalla Powercom Co. Ltd. in quanto difettosi; per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla odierna opponente, quantificabili in complessivi euro 190.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma accertata come dovuta ed eventualmente liquidata in via equitativa. (iiii) In accoglimento dei motivi esposti sub § 6.3 della sezione in diritto dell'atto di citazione, e per le ipotesi ivi indicate, accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta, per la ritardata fornitura dei moduli, condannandola, per l'effetto, al risarcimento mediante pagamento, in favore della Yur Power IX s.r.l., della somma di euro 500.000,00, ovvero del maggiore o minore importo accertato come dovuto o, se del caso, liquidato in via equitativa. E) In ogni caso, con vittoria di spese di lite e con condanna della opposta al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., accordando per tale titolo l'importo di euro 100.000,00 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa";

per l'opposta: "Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, 1) dichiarare inammissibile, dacché tardiva, la domanda nuova proposta dall'opponente sub D (iii) per la prima volta con la memoria ed art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.. 2) Accertare e dichiarare la carenza di interesse della Yur Power IX s.r.l. in ordine a domande ed eccezioni proposte per conto altrui, ovvero a domande ed eccezioni prospettate in assenza di pregiudizio attuale e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande di cui ai punti C (i), D (i), D (ii), D



(iii) e D (iiii) delle conclusioni rassegnate dalla società opponente. 3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Powercom Co Ltd. in ordine alla domanda formulata dalla Yur Power IX s.r.l. sub D (i). 4) Rigettare, comunque, nel merito tutte le domande proposte dalla società opponente, per i motivi esposti in atti; 5) conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 22924/2012 e/o condannare la Yur Power IX s.r.l. al pagamento, in favore della odierna opposta, della somma di euro 2.148.476,00, oltre interessi a decorrere dal 21.03.2011 (novantesimo giorno dalla data di completamento della consegna, avvenuta il 21.12.2010) nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio. 6) Con vittoria di spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la Powercom Co. Ltd., premesso di essere società *leader* nel campo delle energie rinnovabili, deduceva che

➤ nel 2009, unitamente alla Yuraku Pte di Singapore ed alla Sunpower Semiconductor Ltd. di Taiwan, aveva partecipato ad una *joint venture* finalizzata alla realizzazione e gestione, in Italia, di impianti fotovoltaici ;

➤ per la concreta attuazione delle iniziative programmate aveva costituito, unitamente alle altre due imprese associate, una società con sede in Singapore, denominata Powercom Yuraku Pte Ltd.;

➤ quest'Ultima aveva, a propria volta, costituito una società con sede in Lussemburgo, denominata Powercom Yuraku S.A.;

➤ la Powercom Yuraku S.A. aveva, quindi, costituito in Italia otto società di scopo – tra cui la Yur Power IX s.r.l. – per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici.

Ciò premesso la ricorrente deduceva di aver fornito alle varie società di scopo i pannelli solari da utilizzare per la realizzazione degli impianti fotovoltaici; precisava, in particolare, che detta fornitura era stata concordata e regolarmente effettuata anche in favore della Yur Power IX s.r.l.; lamentava che, tuttavia, tale ultima società non aveva inteso onorare gli impegni assunti dacché, né entro il



termine concordato né successivamente, aveva versato il corrispettivo dei beni acquistati, nonostante i reiterati solleciti; chiedeva, quindi, ingiungersi, alla Yur Power IX s.r.l., il pagamento della complessiva somma di euro 2.148.476,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal 21 marzo 2011, e spese del procedimento monitorio.

In accoglimento di tale ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 22924/2012, depositato il 21 novembre 2012 e notificato all'ingiunta il 28 novembre 2012.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva tempestiva opposizione la Yur Power IX s.r.l..

L'opponente, in primo luogo, sollecitava la riunione del giudizio ad altri procedimenti aventi ad oggetto l'opposizione avverso distinti provvedimenti monitori emessi, nei confronti di altre società di scopo, su ricorso della medesima Powercom Co. Ltd.; chiedeva, inoltre, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un procedimento arbitrale preventivamente promosso dalla Yuraku Pte e dalla Sunpower Semiconductor Ltd. nei confronti della odierna opposta e volto a far accertare, tra l'altro, che il diritto della Powercom Co. Ltd. di ottenere il corrispettivo dei pannelli fotovoltaici forniti alle cd. società di scopo era subordinato al conseguimento, da parte di queste Ultime, di appositi ed adeguati finanziamenti bancari; chiedeva, altresì, il differimento dell'udienza di comparizione al fine di poter chiamare in causa Feng-Hao Chang.

La Yur Power IX s.r.l. contestava, poi, nel merito la pretesa di parte avversa eccependo l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria. A tal proposito allegava, tra l'altro, la natura simulata del termine per il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto concluso tra le parti, precisando che, in realtà, in forza degli accordi intercorsi tra le società associate nella *joint venture* e trasfusi nel cd. "Secondo Patto Parasociale", la Powercom Co. Ltd. avrebbe potuto esigere il corrispettivo dei pannelli solari forniti alle società di scopo solo se ed allorquando queste Ultime, mediante accesso al credito bancario, avessero avuto le necessarie disponibilità economiche; aggiungeva che l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria discendeva anche dalle previsioni dell'art. 2467



c.c., atteso che la fornitura dei pannelli fotovoltaici doveva riguardarsi come finanziamento anomalo eseguito dalla “socia indiretta” in un momento in cui sarebbe stato necessario effettuare un conferimento per l’evidente sottocapitalizzazione di tutte le società di scopo (e, quindi, della stessa Yur Power IX s.r.l.).

La società opponente spiegava, inoltre, domande riconvenzionali, rassegnando, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.

All’esito della notifica dell’atto di citazione si costituiva la Powercom Co. Ltd. che contestava integralmente le eccezioni e richieste preliminari, nonché le ragioni di opposizione e le domande riconvenzionali formulate dalla Yur Power IX s.r.l., rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Con ordinanza riservata veniva concessa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto; indi, disattese le richieste di riunione, di sospensione del giudizio e di autorizzazione alla chiamata di terzo in causa, formulate dalla Yur Power IX s.r.l., si provvedeva all’istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta; infine, all’udienza del 13 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione par d'uopo ribadire che, nella fattispecie concreta, non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c. ovvero ex art. 7 della L. n. 218/1995, in attesa della definizione del procedimento arbitrale attualmente ancora pendente innanzi al *Singapore International Arbitration Centre*, e promosso dalla Yuraku Pte e dalla Sunpower Semiconductor Ltd. nei confronti della odierna opposta.

E tale precisazione si impone, in questa sede, atteso che la Yur Power IX s.r.l., in seno agli scritti conclusionali, ha riproposto la cennata richiesta di sospensione,



cui sembrava avesse inteso rinunciare (non avendola riformulata all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni).

Orbene, ad escludere in radice la sussistenza, tra il procedimento arbitrale menzionato dall'opponente ed il presente giudizio, di un rapporto di pregiudizialità atto a fondare e giustificare la sospensione richiesta soccorre il disposto dell'art. 819 *ter*, II co., c.p.c. che, anche nel testo vigente all'esito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013, così recita: “*Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48 [50] e 295*”.

Peraltro, nel senso sopra indicato, ha avuto modo di pronunciarsi più volte anche la Suprema Corte, evidenziando che “*il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato*” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno 2005, n. 12124; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 783; Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22380; Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2007, n. 16995).

Con specifico riferimento all'arbitrato internazionale, la Corte di Cassazione ha precisato che “*la disciplina della litispendenza internazionale prevista dall'art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all'arbitrato estero, posto che detta norma prevede l'obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero. Tale interpretazione, oltre a porsi in linea con un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina*



della sospensione, alla luce dell'art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l'arbitrato estero, fissato dall'art. 4, comma 2, della citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all'estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo nell'ordinamento italiano e della nuova disciplina introdotta anche per l'arbitrato interno dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quale ha escluso l'applicabilità delle norme in tema di sospensione del processo” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 settembre 2009, n. 20688).

Non va taciuto, poi, che nella fattispecie concreta difetta anche l'ulteriore presupposto richiesto per l'operatività della disciplina di cui all'art. 7 della L. n. 218/1995, atteso che le parti del presente giudizio coincidono solo parzialmente con quelle coinvolte nel procedimento arbitrale; ed in proposito – atteso quanto dedotto dalla società opponente – non par superfluo rammentare che le società godono di autonomia patrimoniale e costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici ben distinti dai rispettivi soci.

Sempre in apertura di motivazione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla Yur Power IX s.r.l. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza di malfunzionamenti e difetti di qualità dei pannelli fotovoltaici oggetto del contratto di vendita per cui è causa.

Invero, la cennata domanda, introdotta per la prima volta con le memorie ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., è indubbiamente nuova per *petitum* e *causa petendi* rispetto a quelle già formulate in via riconvenzionale con l'atto di citazione in opposizione; la stessa, pertanto – come puntualmente eccepito dalla società opposta – non può che ritenersi inammissibile, essendo volta ad ampliare il *thema decidendum* dopo il decorso del termine perentorio accordato all'opponente e convenuto in senso sostanziale per la valida proposizione di domande riconvenzionali.

Passando, ora, all'esame del merito ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 22924/2012, proposta dalla Yur Power IX s.r.l..



Prima di procedere al vaglio delle emergenze in atti, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato - come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa



condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.

Deve, inoltre, rammentarsi che anche nel giudizio di opposizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.

Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.

Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, va osservato che la società opposta, fin dalla fase monitoria, ha ampiamente assolto all'onere gravante a suo carico, avendo fornito prova documentale del titolo posto a base della pretesa, dell'avvenuta consegna dei materiali oggetto del contratto di compravendita concluso con la Yur Power IX s.r.l. nonché della scadenza del termine fissato concordemente per il pagamento del corrispettivo dovuto dalla società acquirente.

Invero, la Powercom Co. Ltd. ha versato in atti copia della scrittura privata contenente la proposta contrattuale relativa alla vendita dei moduli fotovoltaici, debitamente controfirmata per accettazione – con sottoscrizione non fatta oggetto di contestazione – da parte del rappresentante della Yur Power IX s.r.l. in data 4 gennaio 2010.

Ebbene, in tale documento contrattuale risultano puntualmente indicati i diversi elementi del regolamento di interessi oggetto di accordo, tra cui il termine per il pagamento del corrispettivo della compravendita; segnatamente, con riferimento a tale ultimo profilo, nel contratto intercorso tra le parti risulta stabilito che il prezzo dei pannelli solari doveva essere versato entro e non oltre il termine di giorni novanta dalla relativa consegna (consegna da eseguire in Livorno, presso il “deposito fiscale a fini IVA” gestito dalla Finservice Europe s.r.l.).



La parte opposta ha, altresì, prodotto copia delle “bolle doganali” contenenti, tra l’altro, la puntuale indicazione delle merci consegnate e della data di relativa consegna, con la sottoscrizione del preposto presso il cennato deposito fiscale.

Inoltre, la Powercom Co. Ltd. ha prodotto copia delle autofatture emesse dalla stessa Yur Power IX s.r.l. in vista della estrazione dal deposito fiscale dei pannelli solari per cui è causa, nonché copia dei documenti di trasporto di detti beni, da cui risulta che l’estrazione dei pannelli solari e la relativa consegna alla società acquirente venivano ultimate in data 21 dicembre 2010.

Oltremodo significativa, per i fini che ci occupano, è la circostanza che – come pure dedotto e documentato dalla odierna opposta – il credito azionato in sede monitoria, ben lungi dall’essere contestato o disconosciuto dalla Yur Power IX s.r.l., veniva sostanzialmente riconosciuto da quest’Ultima, che provvedeva a farne annotazione nelle sue scritture contabili, ed a riportarlo nel bilancio d’esercizio.

Segnatamente, nella scheda “situazione fornitori al 31.12.2010” redatta dalla Yur Power IX – e prodotta dalla opposta come allegato n. 16.1 del ricorso monitorio – risulta riportato un debito dell’ammontare di euro 2.146.476,00 per forniture ricevute dalla Powercom Co. Ltd.; d’altro canto nel bilancio della odierna opponente, relativo all’esercizio 2010, l’importo dovuto alla Powercom Co. Ltd. quale corrispettivo per la vendita dei pannelli fotovoltaici risulta appostato tra i debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo.

Orbene, a fronte di tali inequivoci elementi a conforto del credito azionato in sede monitoria – molti dei quali ritraibili da documenti formati dalla stessa Yur Power IX s.r.l. - l’odierna opponente, al fine di contrastare l’avversa pretesa, ha allegato essenzialmente l’inesigibilità del predetto credito.

In particolare, la Yur Power IX s.r.l. ha invocato la simulazione relativa parziale del contratto di compravendita concluso in data 4 gennaio 2010, limitatamente alla pattuizione contemplante il termine per il pagamento del corrispettivo; ha, quindi, dedotto che, in forza di un pregresso accordo, intercorso tra l’opposta e le altre due società facenti parte della *joint venture*, la Powercom Co. Ltd. non avrebbe potuto pretendere il pagamento del prezzo dei moduli



fotovoltaici forniti alle cd. società di scopo se non dopo il conseguimento, da parte di queste Ultime, di adeguati ed appositi finanziamenti bancari.

Ciò posto, va rammentato che la parte di un contratto, la quale invochi la simulazione relativa dello stesso al fine di far valere la vincolatività ed efficacia di un diverso negozio e regolamento di interessi asseritamente dissimulato, ha l'onere di dimostrare l'esistenza ed il contenuto dell'accordo simulatorio, incontrando, peraltro, in proposito le limitazioni, in tema di mezzi di prova fruibili, inferibili dal disposto dell'art. 1417 c.c. (con conseguente esclusione della possibilità di ricorrere alla prova per testi o per presunzioni).

Di fondamentale rilievo, per i fini che ci occupano, è, poi, la considerazione che, nelle ipotesi di simulazione relativa parziale, il preteso accordo simulatorio ed il difforme regolamento di interessi indicato come effettivamente voluto e vincolante tra le parti non possono che provenire dai medesimi contraenti.

Fatte tali considerazioni, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che la Yur Power IX s.r.l. non solo non ha fornito adeguata prova della simulazione relativa prospettata, ma, anzi, neppure ha specificamente dedotto l'esistenza di un accordo tra essa acquirente e la società venditrice volto a fissare, in difformità rispetto alla clausola trasfusa nella scrittura privata del 4 gennaio 2010, il regolamento di interessi vincolante in tema di termine per il pagamento del corrispettivo.

Al contrario, nel prospettare la cennata simulazione relativa parziale, e nell'indicare le diverse condizioni di pagamento asseritamente vincolanti, la Yur Power IX s.r.l. ha invocato accordi pregressi che la Powercom Co. Ltd. avrebbe concluso con la Yuraku Pte e la Sunpower Semiconductor Ltd.

Senonché detti accordi, ove pure esistenti ed aventi il contenuto indicato dalla opponente, non potrebbero di per sé valere ai fini della individuazione del regolamento di interessi effettivamente vincolante tra le odierne parti in lite, atteso che 1) la Yur Power IX s.r.l. è rimasta certamente estranea agli stessi; 2) non vi è adeguata prova, e neppure specifica prospettazione, della volontà concorde delle parti del contratto di compravendita di dettare un regolamento meramente apparente in tema di termine per il pagamento e di vincolarsi, invece, alle difformi



previsioni in tema di “esigibilità del corrispettivo” asseritamente trasfuse in un pregresso accordo tra soggetti parzialmente diversi.

Sotto tale profilo, dunque, si palesano del tutto irrilevanti, ai fini della presente decisione, i documenti prodotti dalla Yur Power IX s.r.l. anche all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

Ad ogni buon conto, non par superfluo osservare che la società opponente neppure ha fornito adeguata prova dell’accordo in forza del quale la Powercom Co. Ltd. si sarebbe obbligata, nei confronti della Yuraku Pte e della Sunpower Semiconductor Ltd., a non esigere il pagamento del corrispettivo delle forniture di pannelli solari eseguite in favore delle cd. società di scopo se non dopo il conseguimento, da parte di queste Ultime, di adeguati finanziamenti.

In proposito va osservato che, al fine di comprovare tale diverso accordo, la Yur Power IX s.r.l. ha invocato le clausole trasfuse nel cd. Secondo Patto Parasociale, prodotto in copia come allegato n. 3.

Senonchè, fin dalla comparsa di costituzione e risposta la Powercom Co. Ltd. Ha disconosciuto la conformità all’originale del cennato documento, aggiungendo che il suo legale rappresentante non aveva mai sottoscritto un accordo del tenore di quello allegato da parte avversa.

Ebbene, a fronte di ciò, la Yur Power IX s.r.l. non ha inteso produrre l’originale di detto documento, ché, invece, si è limitata a versare in atti solo una ulteriore copia dello stesso, sollecitando inammissibilmente una eventuale acquisizione d’ufficio dell’originale non prodotto ai fini della relativa verifica.

Per mera completezza di argomentazione si osserva che il documento versato in atti dalla società opponente come allegato n. 3 – al pari, del resto, della ulteriore copia successivamente prodotta – non contiene affatto clausole contemplanti l’impegno ed obbligo della Powercom Co. Ltd. di subordinare e condizionare la riscossione del prezzo dei moduli fotovoltaici forniti alla Yur Power IX s.r.l. all’evento futuro, e peraltro incerto sia nell’*an* che nel *quando*, rappresentato dal conseguimento, da parte della predetta società acquirente, di adeguati finanziamenti bancari.



Alla luce delle considerazioni sopra svolte, a provare la asserita simulazione parziale relativa del contratto dedotto in lite non possono certo valere gli elementi presuntivi invocati dalla opponente; per non tacer del fatto che la circostanza che l'odierna opposta abbia ritenuto di attendere il decorso di un ampio lasso temporale prima di azionare in giudizio il suo credito non è certo indicativa della non vincolatività tra le parti del termine per il pagamento espressamente pattuito.

Parimenti immeritevole di seguito è l'assunto della Yur Power IX s.r.l. secondo cui la natura simulata del termine per il pagamento del corrispettivo dei moduli fotovoltaici si ricaverebbe da "dichiarazioni confessorie" della parte venditrice, asseritamente trasfuse nel documento prodotto dalla ricorrente in monitorio ed odierna opposta come allegato n. 2. Invero, l'esame del cennato documento rende palese che lo stesso non proviene dalla Powercom Co. Ltd., per modo che appare del tutto improprio invocare il valore confessorio di quanto ivi rappresentato; ad ogni buon conto, il tenore delle dichiarazioni ivi trasfuse è tutt'altro che indicativo di una volontà concorde delle odierne parti in lite di creare la mera apparenza di un "termine per il pagamento" del prezzo dei moduli fotovoltaici e di voler, invece, subordinare detto pagamento al conseguimento, da parte della Yur Power IX s.r.l., di adeguati finanziamenti bancari.

A fondamento della prospettata inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, la società opponente ha, altresì, invocato il disposto dell'art. 2467 c.c. ed il richiamo a tale norma, trasfuso nell'art. 2497 *quinquies* c.c..

Ritiene, tuttavia, questo Giudice che anche sotto tale profilo le ragioni di opposizione si palesino immeritevoli di seguito.

Ed infatti, le disposizioni di cui sopra non possono trovare applicazione nella fattispecie concreta atteso che - a tacer d'ogni altra considerazione - la Powercom Co. Ltd. non è socia della Yur Power IX s.r.l., e non vi è prova che esercitasse o eserciti, nei confronti della Stessa, attività di direzione e coordinamento; ché, anzi, la odierna opponente, nel bilancio relativo all'esercizio 2011, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 *bis* c.c. indicava nella Powercom Yuraku SA. la società esercente nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento.



Ad ogni buon conto non par superfluo ribadire che, come sopra già accennato, la Yur Power IX s.r.l. – che, pure, in questa sede ha variamente eccepito l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria – già in seno al bilancio relativo all'esercizio 2010 provvedeva ad appostare tra i debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo l'importo dovuto in favore della Powercom Co. Ltd. a titolo di corrispettivo dei pannelli fotovoltaici.

Passando, ora, all'esame delle domande riconvenzionali tempestivamente formulate dalla società opponente, va osservato che, alla luce delle emergenze in atti, si palesa del tutto infondata la domanda volta ad ottenere la condanna della Powercom Co. Ltd. al risarcimento dei danni per il mancato rifinanziamento della Yur Power IX s.r.l..

A fondamento della cennata domanda la società opponente ha allegato che, allorquando era stata quasi definita con esito favorevole la pratica per l'erogazione di finanziamenti in suo favore da parte del Banco Popolare soc. coop. e del Mediocredito Italiano, Chang Feng - Hao, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società opposta, senza alcuna ragione e giustificazione, con missiva del 20 giugno 2012 aveva notiziato alle predette Banche l'esistenza di contrasti tra i soci in ordine alla *governance* della *Holding* e della *Subholding*, invitandole sostanzialmente a non accordare alcun finanziamento; ha, quindi, lamentato che proprio per tale ragione le era stato negato l'accesso al credito bancario, pur indispensabile per far fronte ai debiti contratti per la realizzazione e messa in opera dell'impianto fotovoltaico; ha precisato, in particolare, che in conseguenza della indisponibilità dei mezzi economici attesi dai finanziamenti bancari, si era vista costretta a negoziare con i suoi creditori - ed, in particolare, con la Rizzo Costruzioni s.a.s. - la concessione di dilazioni, ottenute a condizioni particolarmente onerose.

Ciò posto, è evidente che la cennata domanda risarcitoria riposa sul presupposto che la condotta in contestazione sia stata posta in essere da Chang Feng - Hao in nome e per conto della Powercom Co. Ltd., con conseguente responsabilità di quest'Ultima in virtù del principio di immedesimazione organica.



Senonché il mero esame della missiva del 20 giugno 2012 vale a destituire di fondamento l'assunto primo - ed indefettibile - perché possa astrattamente configurarsi una qualche responsabilità della odierna opposta per la condotta tenuta da Chang Feng - Hao.

Ed infatti, la comunicazione in questione risulta effettuata su carta intestata della Powercom Yuraku Pte Ltd e non dell'odierna opposta; inoltre, in tale missiva Chang Feng - Hao dichiarava di effettuare la comunicazione in “ ... qualità di Presidente del Consiglio di Amministratore e socio principale della Powercom Yuraku Pte Ltd ...”; infine, la medesima missiva veniva sottoscritta da Chang Feng - Hao nella dichiarata qualità di “ ... Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore della Powercom Yuraku Pte ...” ed “ ... ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della Powercom Yuraku SA/ Yur Power I, II, II, IV, VI, VII, VIII, IX ...”.

Sotto tale profilo, dunque, si palesa ben fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Powercom Co. Ltd con riferimento a tale pretesa risarcitoria.

Parimenti infondata si palesa la domanda formulata dall'opponente in via riconvenzionale e volta ad ottenere il risarcimento dei danni per il ritardo nella fornitura dei pannelli solari per cui è causa.

Ed infatti, se è vero che detti beni sono stati consegnati dopo la scadenza del termine fissato in contratto, è parimenti vero che la Yur Power IX s.r.l. li ha ricevuti e presi in consegna senza riserve e contestazioni di sorta; d'altro canto non risulta in alcun modo che dopo la scadenza del termine per la consegna l'odierna opponente abbia sollecitato la fornitura, e neppure risulta che, prima dell'avvio del presente giudizio, abbia contestato il ritardo alla controparte o allegato pregiudizi patrimoniali conseguenti al cennato ritardo.

D'altro canto neppure nel corso del presente giudizio di opposizione la Yur Power IX s.r.l. - gravata, come noto, dall'onere di specifica allegazione e prova - ha offerto adeguati elementi atti a provare, nell'*an* e nel *quantum* il danno patrimoniale asseritamente sofferto in conseguenza della ritardata disponibilità dei



moduli fotovoltaici ch , anzi, ha sollecitato una eventuale liquidazione in via equitativa dei pretesi, ma non dimostrati, pregiudizi.

Tuttavia,   certo ben noto che anche nelle ipotesi di domanda di ristoro dei danni per responsabilit  contrattuale, a fondare la pretesa risarcitoria non pu  valere la mera allegazione dell'avverso non esatto adempimento, occorrendo, invece, che l'istante deduca e dimostri l'esistenza - e consistenza - del pregiudizio asseritamente sofferto, nonch  il nesso eziologico tra lo stesso e l'inadempimento addebitato alla controparte.

Invero - come pi  volte evidenziato dalla Suprema Corte - *“sia nell'ipotesi di responsabilit  extracontrattuale, sia in quella di responsabilit  contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilit  al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non   diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilit  extracontrattuale”* (Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2005, n. 5960).

N , al difetto di specifica allegazione e prova,   dato "porre rimedio" facendo ricorso alle previsioni dell'art. 1226 c.c..

Ed infatti l'art. 1226 c.c., nel conferire al giudice il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 23346).

Alla luce di quanto sopra osservato deve, poi, escludersi che le contestazioni generiche - ed in massima parte tardive - circa le condotte di inesatto adempimento asseritamente addebitabili alla societ  odierna opposta possano assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., al fine di paralizzare la pretesa di pagamento azionata in sede monitoria.



In proposito va, innanzitutto, rilevato che, sebbene la *exceptio inadimpleti contractus* e la *exceptio non rite adimpleti contractus* rientrino nel novero delle eccezioni in senso stretto (tali, dunque, da dover essere fatte valere dall'opponente, a pena di decadenza, già con l'atto di citazione in opposizione), la Yur Power IX s.r.l. ha invocato tardivamente (e, peraltro, per la prima volta in seno al presente giudizio) l'altrui inadempimento per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c..

Ad ogni buon conto, decisiva per i fini che ci occupano è la considerazione che, sulla scorta degli elementi complessivamente disponibili, non è dato ravvisare alcun profilo di proporzionalità tra le condotte di inesatto adempimento genericamente addebitate alla società opposta, e la pretesa di quest'Ultima che si intende paralizzare.

In proposito va rammentato che l'*exceptio non rite adimpleti contractus*, di cui all'art. 1460 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede; inoltre, l'eccezione in parola ha la precipua funzione di stimolare l'altrui adempimento, onde risulta certamente contraria a buona fede la pretesa dell'acquirente che, accettata senza contestazioni la consegna dei beni oggetto di vendita, neghi il pagamento dell'intero corrispettivo a ragione del mero ritardo di parte avversa, ovvero formulando generiche doglianze circa difetti di qualità dei medesimi beni (senza, tuttavia, articolare conferenti richieste di riduzione del prezzo).

Non par superfluo richiamare quanto sul punto evidenziato dalla Suprema Corte: "*Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte*



all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto" (Cass. Civ., Sez. III, 3 novembre 2010, n. 22353).

Infine, deve dichiararsi inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dalla Yur Power IX s.r.l. e volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della società opposta di garantire i moduli fotovoltaici dall'assenza di difetti per i primi 5 anni, nonché un *output* di detti moduli pari al 90% rispetto a quanto dichiarato nelle specifiche tecniche per i primi 10 anni di installazione, e dell'80% per i successivi 15 anni, con un "decadimento" tecnico annuo non superiore all'1%.

Ed a tale determinazione conduce la considerazione che nella fattispecie concreta la sussistenza dei cennati obblighi di garanzia – come da emergenze in atti – non è mai stata contestata o disconosciuta, ché, anzi, risulta ammessa dalla società opposta; onde, all'evidenza, non è dato ravvisare un interesse oggettivo e giuridicamente apprezzabile, ex art. 100 c.p.c., ad una pronuncia dichiarativa sul punto.

Sul punto non par superfluo rammentare che – come evidenziato anche dalla Suprema Corte – l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento è ravvisabile solo allorquando sussista una contestazione attuale di un diritto dell'attore, tale da determinare uno stato di oggettiva incertezza.

Infine, va disattesa anche la contestazione dell'opponente relativa alla pretesa avente ad oggetto la corresponsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.

In proposito va osservato che in seno all'atto di citazione la Yur Power IX s.r.l. ha contestato genericamente la cennata pretesa, invocando l'esistenza di accordi in forza dei quali la Powercom Co. Ltd. avrebbe rinunciato a richiedere interessi moratori sulle somme dovute a titolo di corrispettivo.

Inoltre – e nel contempo – la società opponente, a fondamento delle ragioni di opposizione e delle domande riconvenzionali formulate, ha invocato istituti e



norme peculiari dell'ordinamento italiano, sull'evidente presupposto che il rapporto contrattuale in contestazione fosse e sia retto dalle norme interne.

Solo in seno agli scritti conclusionali, la Yur Power IX s.r.l. ha allegato che, con riferimento alla transazione commerciale oggetto di causa, non dovrebbero trovare applicazione le previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002, per essere la stessa assoggettata al diritto di Taiwan; peraltro, tale allegazione circa il diritto in concreto applicabile è stata svolta nel mentre l'odierna opponente ha continuato a richiamare, per ogni altro profilo diverso da quello relativo agli interessi, gli istituti e le disposizioni del diritto italiano.

Ebbene, in un contesto di tal fatta, deve convenirsi con la società opposta in merito alla circostanza che, nella fattispecie concreta, il rapporto controverso deve ritenersi complessivamente regolato dal diritto italiano, tacitamente richiamato e concordemente invocato da entrambe le contraenti.

Infine, va certamente disattesa la domanda di ristoro dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dalla società opponente, atteso che nella fattispecie concreta difetta il presupposto primo per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della Powercom Co. Ltd., ovvero l'integrale soccombenza della Stessa.

In definitiva, dunque, deve pervenirsi al rigetto dell'opposizione proposta dalla Yur Power IX s.r.l., con susseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 22924/2012, reso dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2012 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Vanno, poi, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla società opponente e volte ad ottenere il risarcimento dei danni per vizi e difetti di qualità dei moduli fotovoltaici oggetto di vendita, nonché l'accertamento di obblighi convenzionali di garanzia a carico della società venditrice dei predetti moduli.

Infine, vanno integralmente rigettate le ulteriori domande riconvenzionali formulate dalla Yur Power IX s.r.l..

Alla soccombenza consegue la condanna della Yur Power IX s.r.l. alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese del presente giudizio, nella



misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1644/2013 R.G., così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta dalla Yur Power IX s.r.l. e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 22924/2012, reso dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2012 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

- Dichiarà inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla Yur Power IX s.r.l. opponente e volte ad ottenere il risarcimento dei danni per vizi dei moduli fotovoltaici oggetto di vendita, nonché l'accertamento di obblighi convenzionali di garanzia a carico della Powercom Co. Ltd..

- Rigetta tutte le ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalla Yur Power IX s.r.l..

- Condanna la Yur Power IX s.r.l. alla rifusione, in favore della Powercom Co. Ltd., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, il 12 aprile 2016.

Il Giudice
Clelia Buonocore

